

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **91/2006** (ECLI:IT:COST:2006:91)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **BILE** - Redattore: **BILE**

Udienza Pubblica del ; Decisione del **06/03/2006**

Deposito del **10/03/2006**; Pubblicazione in G. U. **15/03/2006**

Norme impugnate: Art. 300 codice di procedura civile.

Massime: **30239**

Atti decisi: **ord. 469/2005**

ORDINANZA N. 91 ANNO 2006

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 300 del codice di procedura civile promosso con ordinanza del 4 febbraio 2005 dal Tribunale di Napoli, nel procedimento civile vertente tra Angela Rossi e Giuseppe Simone, iscritta al n. 469 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 2005.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell' 8 febbraio 2006 il giudice relatore Franco Bile.

Ritenuto che, nel corso di un procedimento civile, nel quale si era verificata la morte della parte attrice costituita, senza che il suo difensore ne facesse dichiarazione, ma la relativa notizia era stata acquisita attraverso la produzione di idonea certificazione, da parte del difensore della parte convenuta costituita, il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Casoria,

con ordinanza del 4 febbraio 2005, ha sollevato in via incidentale - in riferimento gli articoli 3 e 24 della Costituzione - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 300 del codice di procedura civile «nella parte in cui non prevede che, in caso di morte della parte costituita, la cui conoscenza sia acquisita nel processo indipendentemente dalla dichiarazione dell'evento interruttivo da parte del suo procuratore, il giudice debba disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei suoi eredi»;

che, ad avviso del rimettente, dalla premessa della «sussistenza di un litisconsorzio necessario tra i successori della parte costituita e deceduta» dovrebbe discendere che, «pur in mancanza della dichiarazione del procuratore ex art. 300 cod. proc. civ., l'integrazione del contraddittorio dovrebbe disporsi anche in assenza dell'intervento volontario di un successore, e cioè ogni qual volta sia acquisita al processo e dal giudice la notizia certa della morte della parte».

Considerato che il rimettente evoca come *tertium comparationis* l'orientamento giurisprudenziale per cui, se un coerede si costituisce volontariamente deve essere disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri coeredi, anche quando manchi la dichiarazione del procuratore della parte defunta;

che peraltro il presupposto interpretativo da cui il rimettente muove è manifestamente erroneo;

che infatti, quando il difensore della parte costituita non dichiara l'evento interruttivo, il processo resta pendente fra le parti originarie (e, quindi, nei confronti del *de cuius*), salva l'efficacia della sentenza contro i successori, determinandosi per la difesa del procuratore la c.d. ultrattività del mandato (sentenza n. 136 del 1992);

che pertanto non si può comparare l'ipotesi in cui il litisconsorzio manchi, perché il processo è incardinato nei confronti di una parte singola (il *de cuius*), con quella che ricorre quando uno fra i coeredi del defunto si costituisca in prosecuzione volontaria (o anche quando il processo venga riassunto nei confronti di uno o di alcuni fra i coeredi);

che infatti solamente in questa seconda situazione, poiché l'art. 110 cod. proc. civ. impone la prosecuzione nei confronti del successore a titolo universale, se vi sono più successori, la prosecuzione deve avvenire nei confronti di tutti;

che conclusivamente, se nessuno dei coeredi è ancora in causa, non si può configurare una situazione di litisconsorzio necessario e, quindi, non si può porre un problema di integrazione del contraddittorio, giacché esso suppone la presenza nel giudizio di almeno uno dei litisconsorti;

che pertanto la questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 300

del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Casoria, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 2006.

F.to:

Franco BILE, Presidente e Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 10 marzo 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.